



COMUNE DI ANZIO

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

- ART.1- FINALITA'
- ART.2- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART.3- ESCLUSIONI
- ART.4- ESENZIONI
- ART.5- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
- ART.6- BASE IMPONIBILE
- ART.7- SOGGETTO ATTIVO
- ART.8- SOGGETTI PASSIVI
- ART.9- DEFINIZIONE DI FABBRICATO
- ART.10- UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART.11- RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
- ART.12- FABBRICATI INVENDUTI
- ART.13- DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
- ART.14- DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- ART.15- DECORRENZA
- ART.16- DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
- ART.17- BASE IMPONIBILE
- ART.18- CONDUZIONE DIRETTA
- ART.19- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA
- ART.20- VERSAMENTI
- ART.21- COMUNICAZIONI
- ART.22- VERIFICHE E CONTROLLI
- ART.23- RISCOSSIONE COATTIVA
- ART.24- RIMBORSI
- ART.25- SANZIONI
- ART.26- CONTENZIOSO
- ART.27- FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.28- RINVIO
- ART.29- ENTRATA IN VIGORE

ART.1 FINALITA'

1 -Il presente Regolamento è adottato per disciplinare la applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed ha lo scopo di:

- a -ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b -semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c -potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d -definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e -indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ART.2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1 -Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART.3 ESCLUSIONI

- 1 -In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
- 2 -Sono specificamente esclusi dall'imposta i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità e che non siano destinati ad aree fabbricabili.

ART.4 ESENZIONI

- 1 -Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a -gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b -gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
 - c -i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d -i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all'art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - e -i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - f- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'undici febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;
 - g -i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h -i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette, quando al possessore non derivi alcun reddito;

i -gli immobili posseduti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n. 222, che non abbiano natura esclusivamente commerciale.

ART.5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL 'IMPOSTA

1 -L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2- Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi della D.P.R. 445/2000, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione. Resta ferma la possibilità di controllo da parte del funzionario responsabile della gestione del tributo, anche per campione.

3- L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ART.6 BASE IMPONIBILE

1 -Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è pari al prodotto delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 ° gennaio dell'anno di imposizione, per i seguenti moltiplicatori:

34 per la categoria C/1

50 per il gruppo D e la categoria A/1 0

100 per i gruppi A -B -C, escluso il gruppo catastale C/1 -A/1 0

2- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (posseduti da imprese) non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è pari all'importo, al lordo, delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.

3 -La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinato mediante la applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per le abitazioni, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile.

4 -Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1 ° gennaio dell'anno di imposizione, determinato secondo i criteri del successivo art.14.

5- Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato 75. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2, lettera c, dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo della detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

ART.7 SOGGETTO ATTIVO

1 -Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

2- La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50 % della superficie dell'immobile.

3- Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART.8 SOGGETTI PASSIVI

1 -Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2 -Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel 3° periodo del comma 1 dell'art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore determinata sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3 -Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.

ART.9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1 -Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2 -Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale adire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3-Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente a tale data, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo.

ART. 10
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1 - L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha, salvo prova contraria, la propria residenza anagrafica.

2 - Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevole ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3 - Ai fini del precedente comma, si intende per pertinenza il garage o box auto, la cantina o la soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri limitatamente ad una unità per ciascuna categoria.

4- Si considerano inoltre abitazioni principali:

a) le abitazioni utilizzate scambievolmente in uso gratuito fra parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti in linea retta) con presentazione di autocertificazione di cui all'art. 5, comma 2;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzate direttamente dal socio assegnatario;

c) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari (oggi ATER);

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

5 - Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

Aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille per l'abitazione di proprietà del soggetto passivo ed abitazioni di cui ai punti a) b) c) d) e);

Detrazione d'imposta, per le abitazioni di proprietà del soggetto passivo e delle abitazioni di cui ai punti b), c), d), e).

6 - Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

7 - Il Comune ha facoltà di determinare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata entro il termine di approvazione del bilancio. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

8 - Il diritto all'aliquota agevolata può essere esteso, così come indicato dall'art. 5 comma 2, del presente regolamento, ai soggetti passivi dell'imposta, per gli immobili dagli stessi utilizzati per la propria attività principale, indifferentemente dalla natura giuridica degli stessi.

9 - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, segue i medesimi criteri di ripartizione di cui al comma 6 del presente articolo. L'Ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

10 - Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, nonché le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di

proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ART. 11 RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1 -L 'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dalla data della richiesta.

2 -Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, per l'applicazione della riduzione sono determinate dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, da tecnico abilitato o da autocertificazione.

3- La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante dichiarazione resa da tecnico abilitato o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro 60 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni. La riduzione per inagibilità e/o inabitabilità ha effetto solo dopo la data di comunicazione della stessa.

4- Il contribuente comunica al Funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzabile.

5- Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dal Servizio Tecnico Comunale, il cui costo sarà definito dal Dirigente del Servizio stesso e posto a carico del richiedente.

ART. 12 FABBRICATI INVENDUTI

1 -Le imprese, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, applicano l'aliquota ordinaria.

ART. 13 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1 -Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici anche soltanto adottati prima dell'anno di imposizione, così come specificate dall'art. 36 co.2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223.

2- Il Dirigente del Servizio tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.

3- Le aree fabbricabili si dividono in:

a) aree inedificate;

b) aree in corso di edificazione, intendendosi per tali quelle su cui è in corso la costruzione, la sopraelevazione o la ristrutturazione totale di un fabbricato.

ART. 14. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1 – Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1 ° gennaio dell'anno di imposizione.

2- I parametri su cui informare i criteri di valutazione sono, di massima, i seguenti:

A) Valore di base desunto:

-dai valori definitivamente accertati dall'Ufficio della Agenzia delle Entrate, ovvero dalle valutazioni da questo richieste all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986, n.131;

-dai valori di esproprio;

-dalle valutazioni rese dal Dirigente del Servizio Tecnico;

-dal valore ricavabile dall'incidenza del valore dell'area rispetto a quello del fabbricato.

B) zona territoriale di ubicazione;

C) rivalutazioni operate;

D) superficie fondiaria;

E) indice di edificabilità;

F) destinazione d'uso prevista dal PRG;

G) oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione.

3 - Per agevolare l'attività accertativa e ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, con separato atto, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, l'Amministrazione con atto del Consiglio Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

ART. 15 DECORRENZA

1 -Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 504/92.

2- Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'area è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, anche solo adottato, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

ART. 16 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1 -Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

ART.17 BASE IMPONIBILE

1 -Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, la base imponibile è pari al prodotto del reddito dominicale, risultante in Catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 75.

2 -Al valore così determinato, si sottraggono € 25.822,85 e sull'eccedenza si applicano le riduzioni previste dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/92.

3 -Per il calcolo della base imponibile si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e le riduzioni indicate nel comma precedente, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli

terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

ART. 18
CONDUZIONE DIRETTA

1 -Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.63, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la

cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2 -Per le aree fabbricabili su cui i soggetti di cui al precedente comma 1 esercitano attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

3 -La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al Funzionario Responsabile della gestione del tributo; essa ha valore anche per gli anni successivi e deve contenere le generalità del richiedente, l'individuazione catastale del terreno e la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs. 504/92.

ART. 19

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1 -Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dalla Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio Comunale.

2- Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al comma 1, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3 – In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 20

VERSAMENTI

1 - L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2 - I soggetti indicati nel comma precedente possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno, oppure:

. prima rata entro il 16 Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente;

seconda rata entro il 16 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta complessivamente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno in corso.

3 -L'imposta può essere corrisposta mediante:

a – versamento diretto nelle casse del Tesoriere Comunale o su apposito c/c postale intestato al medesimo;

b -versamento diretto al Concessionario della riscossione o su apposito c/c postale intestato al medesimo Concessionario;

c - Tramite Modello F24..

La Giunta Comunale disporrà, presso quale Istituto dovrà essere effettuato il pagamento, attivandosi altresì per informare adeguatamente i contribuenti.

4 –Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

6 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un concessionario diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore al funzionario responsabile della gestione del tributo e sia avvenuto il recupero della somma stessa.

7 - Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8 - Per importi inferiori ad €. 12,00 il contribuente non è tenuto ad effettuare il relativo versamento.

ART. 21 COMUNICAZIONI

1 - Eccezione fatta per le variazioni i cui elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente non ha alcun obbligo di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno.

2 - L'esonero dalla presentazione della dichiarazione non comprende:

- a) gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzioni dell'imposta (es. denuncia di fabbricati inagibili, comodati o variazioni di unità ad abitazione principale);
- b) le variazioni, rilevanti ai fini ICI che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare (es. valore delle aree fabbricabili).

3 - Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

4 - Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui all'art. 22 del precedente Regolamento comunale in materia.

ART. 22 VERIFICHE E CONTROLLI

1 - Il funzionario responsabile dell'imposta, in aderenza alle eventuali scelte operate dalla Giunta Comunale, procede alla verifica dei versamenti eseguiti nonché all'accertamento di eventuali omissioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2 - Gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la comunicazione o il versamento sono stati o avrebbero essere dovuti essere fatti. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 D.Lgs. 472/97.

3 - Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine ed dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4 - Sull'ammontare di imposta non tempestivamente versata, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento (senza possibilità di definizione agevolata), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97;

5 - Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19-6-97 n. 218;

6 - Per incentivare l'attività di controllo, una percentuale non superiore al 5% delle somme riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento Ici, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, costo per lavoro straordinario, nonché di eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività, ai sensi dell'art.17 lett. G) del Ccnl1/4/1999 a titolo di incentivo e come incremento della retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, ai sensi dell'art. 8 co.1 CCNL 5/10/2001.

7 - I coefficienti di ripartizione dell'incentivo di cui al comma precedente, saranno stabiliti attraverso la contrattazione decentrata; in assenza di specifica indicazione, le somme saranno distribuite in equal misura, indifferentemente dalla categoria di appartenenza, tra il personale impiegato nell'attività di recupero.

8 - La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile del Servizio Complesso Politiche delle Entrate è l'unica per l'anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 30/4 dell'anno successivo.

9 - I contributi a carico dell'ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate dal comune a titolo di accertamento di evasione d'imposta e si intendono conteggiate fuori della percentuale del 5% costituente il fondo di cui al comma 5 del presente articolo.

ART. 23 RISCOSSIONE COATTIVA

1 -Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di cui al comma precedente sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43

2- La cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 24 RIMBORSI

1 -Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2 – Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, ovvero la compensazione con ICI eventualmente dovuta, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3 – Per importi inferiori ad €. 12,00 il Comune non provvederà ad effettuare alcun rimborso od alcuna compensazione.

ART. 25
SANZIONI

1 -Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 471 -472- 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni e del regolamento generale delle entrate.

ART. 26
CONTENZIOSO

1 -Contro l'avviso di cui all'art. 22 del presente Regolamento, ovvero contro l'eventuale provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

ART. 27
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 -Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART.28
RINVIO

1 -Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

2 -Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 29
ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, entra in vigore dal 1/1/2007.

2 – Dalla stessa data viene abrogato il precedente Regolamento ICI, fatta eccezione per l'art. 22 commi 1,2 e 11 che rimarranno in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio ai sensi dell'art. 37 co. 53 D.L. 223/2006 convertito con legge n. 248/2006.